



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE DI CONCERTO CON IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante “norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTI** i decreti ministeriali del 5 novembre 1997, concernenti le modalità per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli Allievi Marescialli dell’Esercito e dell’Aeronautica Militare e successive modifiche;
- VISTO** il decreto del Ministro della Difesa 13 marzo 1998, concernente le modalità per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli Allievi Marescialli della Marina Militare e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante “codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanità Militare e relativi atti applicativi, riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanità Militare e relativi atti applicativi per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “codice dell’ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante “disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia”;
- VISTO** il decreto ministeriale 22 giugno 2011 –registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356– concernente, tra l’altro, la struttura ordinativa e le competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il foglio n. M_D SSMD 75151 del 12 settembre 2012 con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha definito le consistenze previsionali del personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, rimodulando, tra l’altro, il piano dei reclutamenti per l’anno 2013;
- VISTA** la legge del 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013);
- VISTA** la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013–2015;
- VISTO** il foglio n. 5865 Cod. id. RESTAV2 Ind. Cl. 05.02.11/03 del 15 gennaio 2013 dello Stato Maggiore dell’Esercito concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento degli Allievi Marescialli dell’Esercito per il 2013;
- VISTO** il foglio n. MISCLRO 0010791 del 19 novembre 2012 dell’Ispettorato delle Scuole della Marina Militare concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento degli Allievi Marescialli della Marina Militare per il 2013;
- VISTO** il foglio SMA123/P.13.02 M_D ARM001/0011596 del 13 febbraio 2013 dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento degli Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare per il 2013;
- CONSIDERATO** che non si ritiene opportuno procedere a scorrimento delle graduatorie di precedenti analoghi concorsi in quanto, in relazione alle peculiari esigenze operative e organizzative dell’Amministrazione della Difesa, il reclutamento del personale militare esige l’attualità dell’accertamento dei requisiti di efficienza e di idoneità psicofisica e attitudinale;
- VISTO** il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare l’articolo 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2012, concernente la nomina dell’Ammiraglio Ispettore capo (CP) Pierluigi CACIOPPO a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare,

D E C R E T A

TITOLO I

DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE PER I CONCORSI PUBBLICI RELATIVI ALL’AMMISSIONE AI CORSI BIENNALI (2013 – 2015) PER ALLIEVI MARESCIALLI DELL’ESERCITO, DELLA MARINA MILITARE E DELL’AERONAUTICA MILITARE

Art. 1

Generalità

1. Sono indetti i seguenti concorsi per il reclutamento del personale da avviare ai corsi per Allievi Marescialli delle Forze Armate:

- a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 16° corso biennale (2013 – 2015) per Allievi Marescialli dell'Esercito;
 - b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 16° corso biennale (2013 – 2015) per Allievi Marescialli della Marina Militare suddivisi tra il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e il Corpo delle Capitanerie di Porto;
 - c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 16° corso biennale (2013 – 2015) per Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare.
2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1 sono previste riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, nonché dei diplomati delle Scuole militari e degli assistiti dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell'Esercito, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall'Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori e dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri di cui agli articoli 645 e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in possesso dei prescritti requisiti.
 3. I posti rimasti scoperti nell'ambito di ciascun concorso possono essere devoluti in aumento al numero dei posti del concorso interno della rispettiva Forza Armata (ai sensi dell'art. 2197, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66), nei termini di cui al successivo articolo 10, comma 4.
 4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare o annullare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività concorsuali previste nei successivi articoli o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito www.personil.difesa.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a darne comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale e sul portale dei concorsi secondo le modalità riportate nel successivo articolo 5.
 5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

Art. 2

Requisiti generali di partecipazione

1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali:
 - a) essere cittadini italiani;
 - b) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2012 – 2013 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. La partecipazione al concorso dei candidati che hanno conseguito o stanno per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto è subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati;
 - c) godere dei diritti civili e politici;
 - d) aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di età. Coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario possono partecipare al concorso se non hanno superato il giorno di compimento del 28° anno di età, qualunque grado rivestono;
 - e) essere riconosciuti in possesso dell'idoneità psicofisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato per l'impiego negli incarichi relativi al grado nonché nelle categorie e

specialità di assegnazione previste nel ruolo Marescialli delle Forze Armate. Tale idoneità sarà accertata con le modalità indicate nei successivi articoli;

- f) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nelle Forze Armate;
 - g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
 - h) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - l) aver tenuto condotta incensurabile;
 - m) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
 - n) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito verrà verificato nell'ambito degli accertamenti sanitari;
 - o) se candidati di sesso maschile:
 - 1) non aver prestato servizio sostitutivo civile a meno che abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza secondo le modalità riportate al comma 3 dell'articolo 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - 2) avere la statura non inferiore a m. 1,65 e, per i soli candidati al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), non superiore a m. 1,95;
 - p) se candidati di sesso femminile: avere la statura non inferiore a m. 1,61 e, per i soli candidati al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), non superiore a m. 1,95.
2. Gli appartenenti ai ruoli dei Sergenti e dei Volontari in Servizio Permanente e i Volontari in ferma in servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al comma 1, lettere b) ed o), numero 2) per i candidati di sesso maschile e lettere b) e p) per i candidati di sesso femminile, devono:
 - a) non aver superato il giorno di compimento del 28° anno di età;
 - b) non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
 - c) essere in possesso della qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.
 3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo articolo 4, comma 1 ed essere mantenuti, fatta eccezione per l'età, fino all'ammissione al corso di formazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso con provvedimento motivato del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata. L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti, anche per condotta incolpevole dell'interessato, comporterà la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario.
 4. I candidati in servizio, nominati vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, saranno ammessi ai rispettivi corsi previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del nulla osta della Forza Armata/Corpo Armato d'appartenenza.
 5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.

Art. 3

Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa

1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa, la procedura di cui all'articolo 1 del presente bando sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi "portale"), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da effettuarsi con le modalità indicate al successivo comma 3 -che consentirà la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione- potranno presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare.
3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di registrazione, descritta all'allegato A che costituisce parte integrante del presente bando, con una delle seguenti modalità:
 - a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b) con smart card: mediante carta d'identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante credenziali della propria firma digitale.
4. Conclusa la procedura di cui al precedente comma 3, i concorrenti, per poter accedere al proprio profilo, dovranno utilizzare le credenziali (username e password) dagli stessi inserite nella fase di registrazione. In caso di smarrimento di tali credenziali, i concorrenti potranno seguire l'apposita procedura di recupero attivabile dalla pagina iniziale del portale.

Art. 4

Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione va compilata necessariamente on-line ed inviata, con esclusione di qualsiasi modalità diversa da quella indicata nei successivi commi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale.
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda.
3. Durante la compilazione della domanda, i concorrenti possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa, che potrà essere completata e inviata in un secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Non sarà possibile effettuare lo scaricamento (download) della domanda parzialmente compilata. I concorrenti che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande sono minorenni devono compilare on-line assieme alla domanda l'atto di assenso, conforme all'allegato B che costituisce parte integrante del presente bando, che deve essere stampato, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà (o, in mancanza di essi, dal tutore) e consegnato il giorno della prova unitamente alla copia di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità. L'Amministrazione procederà al controllo dei dati dichiarati.
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti devono inviarla al sistema informatico centrale senza uscire dal proprio profilo, per poi visualizzare sul monitor una comunicazione di conferma di trasmissione e ricevere, subito dopo, un messaggio nella propria area privata del portale, nella sezione "le mie notifiche".
Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione della domanda, deve essere conservato dai concorrenti, stampato e, se richiesto, esibito all'atto della presentazione alla prima prova concorsuale.
Con l'invio della domanda secondo le modalità descritte si conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuerà la verifica del

possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonché dei titoli di merito e/o preferenziali. Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle stesse potranno essere inviate dai concorrenti con le modalità indicate nel successivo articolo 5, comma 3.

5. Le domande di partecipazione inoltrate anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, il relativo termine di scadenza verrà automaticamente prorogato per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente articolo 2, comma 3 resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1.
7. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, nonché il recapito presso il quale intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di esclusione, fatto salvo per le altre comunicazioni quanto disposto ai sensi del successivo articolo 5.
9. Con l'invio telematico della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. I concorrenti, se militari in servizio, dovranno, inoltre, stampare la domanda inviata on-line e presentare la copia cartacea al Comando del Reparto/Ente di appartenenza.
11. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facoltà di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.

Art. 5

Comunicazioni con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente può accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione è suddivisa in un'area pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (eventuali avvisi di modifica del bando e di pubblicazione delle banche dati contenenti i quesiti oggetto delle prove scritte, calendari di svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale ed eventuali variazioni), e in un'area privata, relativa alle comunicazioni di carattere personale indirizzate al medesimo concorrente. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno avviso mediante messaggio di posta elettronica oppure con sms inviati ai recapiti forniti in fase di registrazione. Le comunicazioni inserite nel portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale, saranno anche pubblicate nel sito www.persomil.difesa.it e in quello della Forza Armata.
Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. Variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso possono essere formulate utilizzando esclusivamente l'allegato C che costituisce parte integrante del presente bando, secondo le modalità nello stesso indicate.

4. I concorrenti che, successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso o ai concorsi d'interesse, sono incorporati presso un Reparto/Ente militare devono informare il competente ufficio del medesimo Reparto/Ente circa la partecipazione al concorso. Detto ufficio provvederà agli adempimenti previsti al successivo articolo 6.
5. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di variazione dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.

Art. 6

Adempimenti degli Enti/Reparti militari

1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione da parte dei militari in servizio, come stabilito nel precedente articolo 4, comma 10 devono:
 - a) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, è in possesso dei requisiti prescritti al precedente articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2, lettere a), b) e c). Se il candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, gli stessi comandi devono inviare agli indirizzi di posta elettronica r1d2s1@persomil.difesa.it e persomil@persomil.difesa.it (o, in alternativa a quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it), il modello in allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando, debitamente compilato e corredato dal documento comprovante la mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione Generale per il Personale Militare, entro il 3° giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande;
 - b) predisporre per ogni militare partecipante al/ai concorso/i un unico file, in formato PDF, contenente:
 - la documentazione matricolare aggiornata alla data di scadenza del bando;
 - la documentazione valutativa raccolta in ordine cronologico riferita a tutto il periodo di servizio prestato antecedentemente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (per i militari candidati al concorso per l'Aeronautica Militare, solo gli ultimi due anni o periodo di servizio prestato se inferiore a due anni), corredata dall'attestazione e dalla dichiarazione di completezza; inoltre, per i soli militari in servizio nell'Esercito candidati al concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), deve essere redatto, a cura delle competenti autorità gerarchiche, il previsto documento valutativo chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicando quale motivo della compilazione: "partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 16° corso biennale (2013 – 2015) per Allievi Marescialli dell'Esercito";
 - la lettera di trasmissione compilata secondo il fac-simile di cui all'allegato E, che costituisce parte integrante del presente bando.
 - c) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo Ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso. L'Ente di nuova destinazione assumerà la competenza per tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale.
 - d) comunicare tempestivamente alla Direzione Generale per il Personale Militare ogni variazione riguardante la posizione del candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, collocamento in congedo, ecc.).
2. Per i concorrenti che sono militari in congedo i competenti Centri Documentali (CEDOC), o i Dipartimenti Militari Marittimi/Capitanerie di Porto o il Reparto Territoriale del Comando Scuole/3^ Regione Aerea ovvero il Reparto Personale del Comando della 1^ Regione Aerea dell'Aeronautica di ascrizione degli interessati, devono predisporre il citato file in formato PDF, contenente la documentazione di cui al precedente comma 1, lettera b).
3. La Direzione Generale per il Personale Militare, per i soli candidati che risulteranno idonei alle prove/accertamenti di cui ai successivi articoli, chiederà ai rispettivi Enti/CEDOC il suddetto file che dovrà essere trasmesso esclusivamente a mezzo posta elettronica agli indirizzi di cui alla precedente lettera a) nei termini indicati.

Art. 7

Commissioni

1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata, saranno nominate le seguenti commissioni e sottocommissioni, i cui componenti sono designati a cura delle rispettive Forze Armate:
 - a) per il concorso di cui al precedente articolo 1 comma 1, lettera a):
 - 1) commissione esaminatrice;
 - 2) sottocommissione tecnica per la prova ginnica;
 - 3) sottocommissione medica per l'accertamento sanitario;
 - 4) sottocommissione tecnica per l'accertamento attitudinale;
 - b) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b):
 - 1) commissione esaminatrice;
 - 2) commissione per l'accertamento sanitario;
 - 3) commissione per l'accertamento attitudinale;
 - 4) commissione per le prove di efficienza fisica;
 - c) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c):
 - 1) commissione esaminatrice;
 - 2) commissione per l'accertamento sanitario;
 - 3) commissione per l'accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), numero 1) sarà composta da:
 - a) un dirigente ovvero un Ufficiale dell'Esercito di grado equiparato, presidente;
 - b) quattro Ufficiali superiori in servizio permanente dell'Esercito, di cui uno medico, membri;
 - c) un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, membro;
 - d) un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, ovvero un Ufficiale inferiore in servizio permanente di grado equiparato, segretario.
3. Le sottocommissioni di cui al precedente comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), presiedute ognuna da un Ufficiale superiore scelto tra i quattro membri della commissione esaminatrice di cui al precedente comma 2, lettera b), saranno composte come di seguito indicato:
 - a) sottocommissione tecnica per la prova ginnica:
 - 1) un Ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Capitano, membro;
 - 2) un Ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Capitano qualificato istruttore militare di educazione fisica, membro;
 - 3) un Ufficiale inferiore dell'Esercito, segretario;
 - b) sottocommissione medica per l'accertamento sanitario: due Ufficiali dell'Esercito medici di grado non inferiore a Capitano, membri;
 - c) sottocommissione tecnica per l'accertamento attitudinale:
 - 1) un Ufficiale dell'Esercito perito settore attitudinale ovvero un Ufficiale dell'Esercito psicologo di grado non inferiore a Capitano e non superiore a Tenente Colonnello, membro;
 - 2) un Ufficiale dell'Esercito psicologo appartenente al Corpo Sanitario, membro;
 - 3) un Ufficiale inferiore dell'Esercito, segretario.
4. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera b), numero 1) sarà composta da:
 - a) un Ufficiale con il grado di Contrammiraglio o di Capitano di Vascello, presidente;
 - b) due Ufficiali superiori della Marina Militare, di cui uno del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, membri;
 - c) un Ufficiale inferiore, segretario.
5. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b), numeri 2), 3) e 4) saranno composte come di seguito indicato:

- a) commissione per l'accertamento sanitario:
- 1) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo Sanitario, presidente;
 - 2) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello del Corpo Sanitario, membri;
 - 3) un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli, segretario;

La commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici della Marina Militare o di medici specialisti esterni.

- b) commissione per l'accertamento attitudinale:
- 1) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
 - 2) due Ufficiali della Marina Militare specialisti in selezione attitudinale, membri;
 - 3) un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli, segretario.

La commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale.

- c) commissione per le prove di efficienza fisica:
- 1) un Ufficiale superiore della Marina Militare, presidente;
 - 2) un Ufficiale della Marina Militare, membro;
 - 3) un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli, segretario.

La commissione si potrà avvalere del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali della Marina Militare esperti di settore.

6. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera c), numero 1) sarà composta da:

- a) un Ufficiale dell'Aeronautica Militare di grado pari o superiore a Colonnello, presidente;
- b) due Ufficiali superiori dell'Aeronautica Militare, membri;
- c) un Ufficiale inferiore, segretario.

7. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c), numeri 2) e 3) saranno composte come di seguito indicato:

- a) commissione per l'accertamento sanitario:
- 1) un Ufficiale medico dell'Aeronautica Militare di grado pari o superiore a Colonnello in servizio permanente, presidente;
 - 2) due Ufficiali superiori medici dell'Aeronautica Militare in servizio permanente, membri;
 - 3) un Sottufficiale dell'Aeronautica Militare senza diritto di voto, segretario.

- b) commissione per l'accertamento attitudinale:
- 1) un Tenente Colonnello dell'Aeronautica Militare in servizio permanente, Ufficiale Selettore abilitato alle selezioni speciali, presidente;
 - 2) due Ufficiali superiori dell'Aeronautica Militare di cui almeno uno specialista in selezione attitudinale, di grado non superiore a quello del presidente, membri;
 - 3) un Ufficiale inferiore dell'Aeronautica Militare senza diritto di voto, segretario.

La commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale.

Art. 8

Documentazione da produrre per l'ammissione alla prova ginnica/efficienza fisica ed agli accertamenti sanitario e attitudinale

1. I candidati ammessi alla prova ginnica ed agli accertamenti sanitario e attitudinale, dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora stabilita in conformità a quanto indicato ai successivi articoli, presso i Centri di Selezione dell'Esercito e della Marina Militare ovvero presso la Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare per essere sottoposti agli accertamenti previsti dal presente bando. Gli assenti saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso, salvo quanto previsto al successivo articolo 11. All'atto della presentazione presso i predetti enti, i candidati dovranno sottoscrivere la dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico secondo quanto indicato nell'allegato F, che costituisce parte integrante del presente bando di concorso, e consegnare la seguente documentazione:

- a) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica di tipo B, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate presso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport; tale certificazione per essere ritenuta

valida deve essere stata rilasciata in data non anteriore ad un anno dal giorno stabilito per l'effettuazione delle prove fisiche/ginniche;

- b) certificato conforme all'allegato G, che costituisce parte integrante del presente bando di concorso, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dall'interessato, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti; tale certificato per essere ritenuto valido deve essere stato rilasciato in data non anteriore a sei mesi dal giorno stabilito per l'effettuazione degli accertamenti sanitari;
- c) referto attestante l'esito negativo del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV; tale certificato per essere ritenuto valido deve essere stato rilasciato in data non anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per l'effettuazione degli accertamenti sanitari;
- d) referto attestante l'effettuazione dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; tale certificato per essere ritenuto valido deve essere stato rilasciato in data non anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per l'effettuazione degli accertamenti sanitari;
- e) se posseduto, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto. Se privo di tale esame e/o referto, il candidato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso per l'eventuale effettuazione degli esami radiologici.

I candidati di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra, dovranno consegnare anche:

- a) ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in data non anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per l'effettuazione degli accertamenti sanitari;
- b) referto attestante l'esito del test di gravidanza, mediante analisi su sangue o urine, rilasciato in data non anteriore a cinque giorni lavorativi dal giorno stabilito per l'effettuazione delle prove fisiche. Il candidato che non esibirà tale referto sarà sottoposto al test di gravidanza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal precedente articolo 2, comma 5.

Oltre alla predetta documentazione, i candidati al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) devono consegnare il referto delle analisi eseguito sulle urine, effettuato in data non anteriore a tre mesi precedenti l'accertamento sanitario, per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi (THC).

- 2. I candidati al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) devono inoltre consegnare il referto degli esami di seguito elencati, effettuati in data non anteriore a tre mesi precedenti l'accertamento sanitario:
 - a) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
 - b) referto delle analisi del sangue concernente:
 - 1) emocromo completo;
 - 2) VES;
 - 3) glicemia;
 - 4) creatininemia;
 - 5) trigliceridemia;
 - 6) colesterolemia;
 - 7) transaminasemia (GOT e GPT);
 - 8) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 9) gamma GT.
- 3. I candidati di minore età dovranno consegnare anche il modello di dichiarazione di consenso informato al trattamento sanitario –firmato dal minore e da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore, unitamente alla copia di un documento di identità dei sottoscrittori– di cui al citato allegato B, compilato in occasione dell'invio della domanda di partecipazione al concorso in conformità alla procedura prevista dal precedente articolo 4.
- 4. I certificati/referti di cui alle lettere c) e d) del precedente comma 1, nonché dell'ecografia pelvica e del test di gravidanza dovranno essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata presso il SSN.
- 5. I certificati/referti devono essere consegnati in originale ovvero in copia con attestazione di conformità nei termini di legge. Se gli originali sono già in possesso dell'Amministrazione e

ancora in corso di validità secondo i relativi limiti temporali indicati al precedente comma 1, il candidato dovrà indicare per iscritto la data, il luogo e l'Amministrazione che detiene la documentazione in originale, utilizzando la dichiarazione di cui all'allegato H che costituisce parte integrante del presente bando.

6. I candidati in possesso di titoli di merito di cui ai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente bando:

- I, per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
- L, per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);
- M, per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c),

o di titoli di preferenza di cui all'allegato N, che costituisce parte integrante del presente bando di concorso, dovranno consegnare copia della relativa documentazione probante unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui al citato allegato H e alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

I predetti titoli, ad eccezione del titolo di studio per i soli candidati diplomandi, saranno ritenuti validi solo se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e documentati all'atto della presentazione presso le sedi stabilite per sostenere le prove e gli accertamenti di cui ai successivi articoli 16, 25 e 35.

7. I candidati dovranno, altresì, consegnare una copia non autenticata del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. I diplomi di durata quadriennale dovranno essere corredati da apposita documentazione o dichiarazione attestante il superamento dell'anno integrativo. I candidati che, alla data di convocazione per sostenere la prova ginnica, l'accertamento sanitario e l'accertamento attitudinale, non hanno ancora sostenuto gli esami di maturità o concluso l'anno integrativo, dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione, da consegnare al personale incaricato, riguardante la temporanea mancanza del titolo di studio. I medesimi candidati, se giudicati idonei ai citati accertamenti, dopo aver sostenuto l'esame di maturità dovranno produrre, entro il settimo giorno successivo, una copia del diploma o certificato sostitutivo o dichiarazione sostitutiva del medesimo con l'indicazione del voto conseguito ed inviarla secondo le modalità stabilite al precedente articolo 4.

Art. 9

Documentazione amministrativa

1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito relative ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 riceveranno da parte della Direzione Generale per il Personale Militare apposita comunicazione inserita nell'area pubblica del portale secondo quanto stabilito al precedente articolo 5, consultabile anche nel sito www.persomil.difesa.it, e dovranno produrre, all'atto della presentazione presso le Scuole per la frequenza del corso biennale, la seguente documentazione:

- a) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato –entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso– da strutture sanitarie pubbliche (scheda o libretto sanitario se militari);
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale risulti:
 - 1) la data e il luogo di nascita;
 - 2) il possesso della cittadinanza italiana;
 - 3) il godimento dei diritti civili e politici;
 - 4) di non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
- c) certificato attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh rilasciato da struttura sanitaria pubblica;
- d) referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6–fosfato–deidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso.

Art. 10

Ammissione dei vincitori agli istituti di formazione

1. La Direzione Generale per il Personale Militare, subordinatamente alla possibilità di effettuare assunzioni in base alla normativa vigente, convocherà i vincitori presso le Scuole Sottufficiali dell'Esercito e della Marina Militare e la Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare, per la frequenza del corso di formazione e specializzazione, con apposita comunicazione scritta.
2. I vincitori del concorso si dovranno presentare presso le citate Scuole nel giorno e nell'ora stabiliti dalla Direzione Generale per il Personale Militare nella lettera di convocazione. Coloro che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari, salvo motivate e documentate cause di impedimento che dovranno essere comunicate dagli interessati alla predetta Direzione Generale secondo le modalità stabilite ai precedenti articoli 4 e 5, entro le 24 ore successive la citata data di convocazione ovvero a mezzo fax al n. 06517052766. La Direzione Generale si riserva la facoltà, a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell'impedimento, di differire la data di convocazione compatibilmente con quanto stabilito al successivo comma 4.
3. All'atto dell'arruolamento, i vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica di incorporamento da parte del Dirigente del Servizio Sanitario delle citate Scuole. I candidati riscontrati "inidonei" alla predetta visita medica per la perdita di uno o più requisiti previsti dal presente bando di concorso saranno immediatamente inviati alla competente commissione medico-legale per l'accertamento dell'idoneità fisica quali Allievi Marescialli. Sia nel caso di giudizio di inidoneità sia nel caso di temporanea inidoneità superiore a trenta giorni i candidati saranno immediatamente esclusi dall'incorporamento per la frequenza del corso con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata. I vincitori di sesso femminile saranno sottoposti preliminarmente al test di gravidanza mediante analisi delle urine; in caso di positività del predetto test non si procederà alla visita medica di incorporamento e l'interessata sarà sospesa per temporaneo impedimento all'accertamento ai sensi del citato articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Al termine dell'impedimento l'interessata sarà convocata al primo corso utile e, previa idoneità alla suddetta visita medica di incorporamento, sarà ammessa alla frequenza del corso stesso.
4. L'Amministrazione della Difesa, entro i 30 giorni successivi dalla data di inizio del corso di formazione, compatibilmente con le esigenze della Forza Armata e dopo opportuna valutazione delle esigenze legate alle attività didattiche previste dall'iter formativo, si riserva la facoltà di ricoprire i posti che si rendessero disponibili in seguito alla mancata presentazione, alla rinuncia o alle dimissioni ovvero alla inidoneità alla visita medica di incorporamento dei vincitori, provvedendo a convocare i candidati idonei che seguono nella graduatoria finale di merito.
5. Agli Allievi Marescialli, una volta incorporati, potrà essere chiesto di prestare il consenso ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
6. Gli Ufficiali, i Sottufficiali ed i Graduati in servizio o in congedo, nonché il personale appartenente alle Forze di Polizia o ai Corpi Armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso ed assumere la qualifica di Allievo Maresciallo previa rinuncia al grado ed alla qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso stesso con la conseguente cancellazione dai rispettivi ruoli di provenienza. Gli Ufficiali in ferma prefissata o rafferma, se dimessi dal corso per Allievi Marescialli, possono essere reintegrati, a domanda o d'ufficio, nel grado. Il personale dei ruoli Sergenti e Volontari di Truppa in servizio permanente, se cessa dalla qualifica di Allievo Maresciallo, sarà reintegrato nel grado, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, ed il tempo trascorso presso la scuola sarà computato nell'anzianità di grado.
Il personale di Truppa in ferma prefissata o rafferma se dimesso dal corso può essere reimpiegato, previa sottoscrizione di assenso, nei Reparti/Enti di provenienza, nei limiti delle consistenze organiche, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta. Gli stessi sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito ed i periodi trascorsi in qualità di Allievo sono computati nella ferma o rafferma. Durante la frequenza del corso agli

Allievi competono, se più favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi.

Art. 11

Disposizioni amministrative e varie

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti concorsuali sono a carico dei candidati. Ai candidati militari in servizio deve essere concessa la licenza straordinaria della durata limitata al/ai giorno/i di effettuazione delle prove e degli accertamenti più il tempo necessario per il raggiungimento della sede delle prove e per il rientro nella sede di servizio. Non può essere rilasciato il certificato di viaggio. Se tali candidati non si presentano a sostenere le prove per motivi dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria dovrà essere commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
2. I candidati incorporati in qualità di volontari successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione a uno o più concorsi dovranno informare per iscritto il Reparto/Ente d'incorporamento circa l'inoltro della domanda di partecipazione. Detti Reparti/Enti comunicheranno alla Direzione Generale per il Personale Militare l'avvenuta assunzione in forza dei predetti candidati.
3. I candidati assenti nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere le prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. Tuttavia, la Direzione Generale per il Personale Militare, compatibilmente con i relativi tempi di svolgimento, potrà fissare una nuova ed ultima data di presentazione non suscettibile di ulteriore proroga, in presenza di impedimento dovuto a:
 - a) motivi di salute, debitamente documentati da certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante o da struttura sanitaria pubblica ovvero struttura sanitaria militare;
 - b) concomitanza della data di convocazione con il giorno di svolgimento degli esami di maturità;
 - c) inderogabili esigenze di servizio debitamente e tempestivamente documentate dal Comando di appartenenza per i militari in servizio.

Al fine di ottenere il differimento il candidato –per i militari in servizio il Comando di appartenenza– dovrà trasmettere, entro 24 ore dalla data in cui è prevista la convocazione, l'istanza di differimento, la documentazione comprovante l'impedimento e la copia di un documento di identità in corso di validità a mezzo fax al numero 06517052766. Le istanze incomplete non verranno prese in considerazione. La Direzione Generale per il Personale Militare comunicherà l'esito circa l'istanza con messaggio di posta elettronica nell'area privata del portale, all'indirizzo e-mail indicato dall'interessato che avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

La predetta Direzione Generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso inserito nell'area pubblica del portale secondo quanto stabilito al precedente articolo 5, consultabile anche nel sito www.persomil.difesa.it e nel sito della Forza Armata interessata (www.esercito.difesa.it, www.marina.difesa.it, www.aeronautica.difesa.it), definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.
4. Il Ministero della Difesa provvederà ad assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove d'esame.
5. Per informazioni sull'esito delle prove stabilite nel presente bando di concorso potrà essere consultata l'area pubblica del portale secondo quanto stabilito al precedente articolo 5 ovvero contattata la sezione relazioni con il pubblico della Direzione Generale per il Personale Militare al numero 06517051012.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto – 2^a Divisione reclutamento Sottufficiali per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, agli enti previdenziali.
3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabile dei dati personali:
 - a) i responsabili degli Enti di cui al precedente articolo 6;
 - b) i presidenti di commissione e sottocommissioni di cui al precedente articolo 7;
 - c) il direttore della 2^a Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare.

Art. 13

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 del presente bando, la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, nonché a richiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
2. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi per Allievi Marescialli sarà inoltre subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione presso gli Istituti di formazione, del possesso dei requisiti di moralità e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalità previste dalla vigente normativa.
3. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione resa, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4. Ai sensi dell'articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal presente bando, la Direzione Generale per il Personale Militare procederà ad una nuova convocazione in data compatibile con la definizione delle graduatorie finali di merito. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, le preposte commissioni o la sottocommissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente articolo 7 ne daranno notizia alla citata Direzione Generale che escluderà il candidato dal concorso per l'impossibilità di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

Art. 14

Esclusioni

La Direzione Generale per il Personale Militare può, con provvedimento motivato del Direttore Generale o autorità da lui delegata, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti ritenuti non in possesso dei prescritti requisiti di cui ai precedenti articoli, ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo l'incorporazione presso il relativo istituto di formazione.

TITOLO II

DISPOSIZIONI A CARATTERE SPECIFICO PER I CONCORSI PUBBLICI RELATIVI ALL'AMMISSIONE AI CORSI BIENNALI (2013 – 2015) PER ALLIEVI MARESCIALLI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA MILITARE E DELL'AERONAUTICA MILITARE

CAPO I

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 16° corso biennale (2013 – 2015) per Allievi Marescialli dell'Esercito

Art. 15

Posti a concorso

1. I posti disponibili per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 16° corso biennale per Allievi Marescialli dell'Esercito, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), sono 65.
2. Dei 65 posti a concorso, 13 sono riservati al personale indicato al precedente articolo 1, comma 2.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 non coperti per insufficienza di candidati riservati idonei saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria finale di merito.

Art. 16

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) prova scritta per l'accertamento delle qualità culturali;
 - b) accertamento dei requisiti di idoneità per l'ammissione al corso per Allievi Marescialli dell'Esercito mediante:
 - 1) prova ginnica;
 - 2) accertamento sanitario;
 - 3) accertamento attitudinale;
 - c) valutazione dei titoli di merito.
2. Per sostenere le prove e gli accertamenti previsti dall'iter concorsuale il candidato dovrà presentarsi presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito (CSRNE) sito in via Mezzetti, 2 – Foligno (PG) ed esibire un documento di identità in corso di validità. I candidati che non si presenteranno alle prove concorsuali nei termini stabiliti per cause di cui l'Amministrazione della Difesa non può essere ritenuta responsabile non saranno ammessi alle predette prove e quindi verranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

Art. 17

Accertamento delle qualità culturali

1. Il candidato dovrà sostenere la prova scritta di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera a), consistente nella somministrazione di un questionario contenente 100 quesiti a risposta multipla volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana (50% dei quesiti) anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualità, di educazione civica, di

storia, di geografia e di logica matematica (aritmetica, algebra e geometria). La prova avrà luogo presso il citato CSRNE.

2. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova saranno resi noti indicativamente nell'ultima settimana del mese di marzo 2013, mediante avviso consultabile nell'area pubblica del portale, nonché nei siti www.persomil.difesa.it, www.esercito.difesa.it. Lo stesso avviso potrà riguardare il rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facoltà di pubblicare, con le stesse modalità, un archivio dal quale saranno estratti, con criteri di casualità, i quesiti che costituiranno oggetto della prova, indicativamente dal mese di marzo 2013. La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e nell'ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà l'irrevocabile esclusione dal concorso, salvo quanto previsto al precedente articolo 11.
3. Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 riportate nell'allegato O, che costituisce parte integrante del presente bando di concorso. Non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresì, l'uso di computer e di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. L'inosservanza di tali prescrizioni nonché delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera a), numero 1) comporta l'esclusione dalla prova.
4. Il punteggio massimo che la commissione potrà assegnare ad ogni candidato è di 70 punti; il candidato che consegnerà un punteggio inferiore a 30 punti sarà giudicato inidoneo. Al termine di tutte le sessioni di prova, a cura del presidente della commissione di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera a), numero 1) sarà formata la graduatoria generale di merito con l'ausilio dei sistemi informatici di correzione a lettura ottica degli elaborati. Detta graduatoria sarà consegnata dal presidente della citata commissione alla Direzione Generale per il Personale Militare su supporto cartaceo ed informatico non riscrivibile (CD-rom/DVD) e il file dovrà essere protetto da password.
5. I primi 325 candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito di cui al precedente comma 4 e coloro che avranno riportato lo stesso punteggio del 325° candidato saranno convocati per l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente articolo 16, comma 1, lettera b).
6. L'esito della prova di cui al precedente comma 4 e il calendario con le modalità di convocazione degli ammessi alla fase successiva saranno resi noti, nei dieci giorni successivi all'ultima sessione di prove, con valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati, con le modalità stabilite al precedente articolo 5, nei siti internet www.difesa.it/concorsi, www.esercito.difesa.it, ovvero nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it. Informazioni in merito potranno, inoltre, essere chieste al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito, 186, 00143 Roma (tel. 06517051012).

Art. 18

Prova ginnica

1. I candidati convocati per sostenere la prova ginnica saranno sottoposti, da parte della sottocommissione tecnica di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera a), numero 2, agli esercizi ginnici previsti dall'allegato P, che costituisce parte integrante del presente bando di concorso. Gli stessi, compatibilmente con le disponibilità logistiche del momento, potranno usufruire di vitto e di alloggio a carico del citato CSRNE.
2. L'accertato stato di gravidanza comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dal precedente articolo 13, comma 4.
3. La prova ginnica prevede quattro esercizi, di cui due obbligatori, e si svolgerà con le modalità ed i criteri indicati nel citato allegato P.

4. Non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi ginnici obbligatori e quindi saranno giudicati inidonei i candidati che durante l'effettuazione degli stessi dovessero interromperli per qualsiasi causa. Allo stesso modo, non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi i candidati che li avranno portati comunque a compimento anche se con esito negativo.
5. Il mancato superamento degli esercizi obbligatori (corsa piana e piegamenti sulle braccia) nonché il loro superamento oltre il tempo massimo stabilito comporteranno la non ammissione all'esercizio successivo e l'esclusione dal concorso. Il superamento di uno o di entrambi gli esercizi facoltativi comporterà unicamente un incremento del punteggio da attribuire alla prova ginnica in conformità a quanto indicato nel citato allegato P.
6. Al termine della citata prova la predetta sottocommissione tecnica emetterà un giudizio di idoneità con l'attribuzione di un punteggio massimo di 20 punti ovvero un giudizio di inidoneità.
7. Il candidato che prima dell'inizio o durante lo svolgimento degli esercizi ginnici o, comunque, nel periodo di permanenza presso il citato CSRNE incorrerà in un infortunio/indisposizione dovrà farlo immediatamente presente alla competente sottocommissione tecnica che provvederà agli adempimenti indicati al successivo comma.
8. A cura della competente sottocommissione tecnica, sentito il parere del Dirigente del Servizio Sanitario del CSRNE o suo sostituto, i candidati di cui al precedente comma 7, nonché quelli che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti –per i quali dovranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio della prova ginnica, idonea certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o, se militari, dal dirigente del servizio sanitario dell'ente d'appartenenza– saranno inviati presso la sottocommissione medica di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera a), numero 3) che adotterà i provvedimenti del caso. Se i candidati non sono riconosciuti in grado di sostenere la prova, la predetta sottocommissione medica proporrà alla Direzione Generale per il Personale Militare di convocare i candidati in altra data solo nel caso in cui il recupero fisico imposto dalla patologia riscontrata è compatibile con le date di svolgimento della prova. In caso contrario la sottocommissione tecnica per la valutazione della prova ginnica attribuirà il giudizio di inidoneità.
Tale giudizio, che è definitivo, comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Parimenti saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso i candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione.

Art. 19

Accertamento sanitario

1. I candidati risultati idonei alla prova ginnica, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico secondo il modello di cui al citato allegato F, saranno sottoposti, da parte della sottocommissione medica di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera a), numero 3), all'accertamento sanitario al fine di constatare il possesso dell'idoneità psicofisica all'espletamento del corso e al servizio permanente quale Maresciallo dell'Esercito.
2. Requisiti per l'idoneità psicofisica sono:
 - a) statura non inferiore a m. 1,65 e m. 1,61 rispettivamente per i candidati di sesso maschile e femminile;
 - b) visus non inferiore a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a tre diottrie anche in un solo occhio con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito); senso cromatico normale.
3. La citata sottocommissione medica sottoporrà i candidati a:
 - a) visita cardiologica con E.C.G.;
 - b) visita oculistica;
 - c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
 - d) visita psicologica (ed eventuale visita psichiatrica);
 - e) analisi complete delle urine con esame del sedimento;
 - f) analisi del sangue concernente:
 - 1) emocromo completo;

- 2) VES;
 - 3) glicemia;
 - 4) creatininemia;
 - 5) trigliceridemia;
 - 6) colesterolemia;
 - 7) transaminasemia (GOT–GPT);
 - 8) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 9) gamma GT;
 - g) visita per il controllo dell'abuso sistematico dell'alcool;
 - h) visita medica generale: in tale sede la sottocommissione giudicherà idoneo il candidato che presenta tatuaggi:
 - visibili con ogni tipo di uniforme (per il personale femminile anche nella versione con gonna e scarpe a decolté), compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta);
 - posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
 - i) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato.
4. La citata sottocommissione medica definirà il profilo sanitario di ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dalle normative vigenti ed in base alla documentazione prodotta e alle risultanze degli accertamenti effettuati.
- Saranno giudicati idonei i candidati in possesso dei requisiti sopra precisati cui sia stato attribuito il seguente profilo minimo:
- a) psiche (PS) 2;
 - b) costituzione (CO) 2;
 - c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2;
 - d) apparato respiratorio (AR) 2;
 - e) apparati vari (AV) 2;
 - f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2;
 - g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2;
 - h) vista (VS) 2 (con riferimento a quando stabilito nel precedente comma 2, lettera b);
 - i) udito (AU) 2.
- Tale profilo minimo dovrà essere conservato per tutta la durata del corso.
5. La citata sottocommissione medica per l'accertamento sanitario, seduta stante, comunicherà per iscritto al candidato, che dovrà apporre la data e la propria firma sul foglio di notifica, l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- “idoneo quale Allievo Maresciallo dell'Esercito”, con l'indicazione del profilo sanitario;
 - “inidoneo quale Allievo Maresciallo dell'Esercito”, con l'indicazione della causa di inidoneità.
- Il giudizio è definitivo e non comporta l'attribuzione di punteggio.
6. Ai candidati minorenni, risultati inidonei all'accertamento sanitario, sarà comunicato il solo giudizio di inidoneità. Successivamente si provvederà a precisare, mediante comunicazione scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata.
7. I candidati che all'atto dell'accertamento sanitario risultano affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali è scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e, comunque, entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura della stessa sottocommissione medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica; nel frattempo detti candidati potranno essere ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo articolo 20. Se i candidati non hanno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneità fisica,

saranno giudicati “inidonei” e l’esito dell’accertamento attitudinale eventualmente disposto sarà considerato nullo. Il giudizio di inidoneità, comunicato seduta stante agli interessati, è definitivo e comporta l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso.

Art. 20

Accertamento attitudinale

1. I candidati giudicati idonei all’accertamento sanitario, nonché quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente articolo 19, comma 7, saranno sottoposti a cura della sottocommissione tecnica di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera a), numero 4) all’accertamento attitudinale. Tale accertamento, inteso a valutare le qualità attitudinali e caratterologiche necessarie all’arruolamento quali Allievi Marescialli, prevede lo svolgimento di una serie di prove (test e questionario informativo) ed un’intervista di selezione individuale condotta da Ufficiali psicologi eventualmente coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il citato CSRNE. In particolare, attraverso tale accertamento saranno valutate le potenzialità adattative, le aspettative professionali e gli aspetti motivazionali del candidato.
2. Al termine dell’accertamento attitudinale la preposta sottocommissione esprimerà un giudizio di idoneità o di inidoneità. Il giudizio è definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il giudizio di inidoneità, comunicato seduta stante agli interessati, è definitivo e comporta l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

Art. 21

Titoli di merito

La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera a), numero 1) ai fini della formazione della graduatoria finale, valuterà, per i soli candidati riconosciuti in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 16, comma 1, lettera b), i titoli di merito di cui al citato allegato I con l’assegnazione massima di 8 punti, in conformità a quanto stabilito nel suddetto allegato.

Art. 22

Graduatoria finale di merito

1. La citata commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei secondo l’ordine definito dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella prova scritta di accertamento delle qualità culturali, nella prova ginnica e nella valutazione dei titoli di merito. Nella redazione della graduatoria finale di merito la citata commissione terrà conto delle riserve di posti di cui al precedente articolo 15, comma 2. Fermo restando quanto precede, a parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato in possesso di titoli di preferenza di cui al citato allegato N. I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e documentati all’atto della presentazione presso il citato CSRNE in occasione della convocazione per la prova ginnica secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 8. In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza al candidato più giovane di età. Il presidente della commissione esaminatrice consegnerà alla Direzione Generale per il Personale Militare la graduatoria definitiva su supporto cartaceo e informatico non riscrivibile (CD-rom/DVD) e il file dovrà essere protetto da password.
2. La graduatoria finale di merito e la nomina dei vincitori saranno approvate con decreto del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata. La graduatoria finale di merito del concorso sarà pubblicata nel giornale Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale. I candidati potranno, inoltre, verificare l’esito finale del concorso consultando il portale secondo le modalità indicate al precedente articolo 5, nei siti internet www.difesa.it/concorsi e www.esercito.difesa.it, ovvero nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.

Art. 23

Corso di formazione e specializzazione

1. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione al corso, dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni ed assoggettarsi ai regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno la relativa dichiarazione saranno considerati rinunciatari ed espulsi dal corso ai sensi dell'articolo 599 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. All'atto dell'arruolamento presso la Scuola Sottufficiali dell'Esercito gli Allievi Marescialli saranno assegnati ad una delle specializzazioni previste, "comando" ovvero "sanità", in relazione alle prioritarie esigenze della Forza Armata, secondo le modalità stabilite dallo Stato Maggiore dell'Esercito, tenuto conto anche della preferenza espressa dal candidato, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione della Difesa di confermare/modificare tale assegnazione in funzione delle attitudini manifestate nel corso del primo anno di formazione. Successivamente, all'atto della nomina al grado di Maresciallo, gli stessi Allievi dovranno sottoscrivere una dichiarazione con la quale si vincolano ad una ulteriore ferma di cinque anni, ai sensi dell'articolo 972 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse, decorrente dal termine di quella iniziale di due anni. Gli Allievi che non sottoscriveranno tale dichiarazione saranno espulsi dal corso ai sensi del citato articolo 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
3. Gli Allievi saranno iscritti, a cura dell'Amministrazione della Difesa, al corso di studi per il conseguimento della laurea di 1° livello in Scienze organizzative e gestionali presso l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo ovvero in Infermieristica e agli altri indirizzi dell'area sanitaria, presso l'Università degli Studi di Tor Vergata di Roma. In particolare, gli Allievi che saranno assegnati alla specializzazione sanità, tenuto conto della necessità di un periodo di formazione comune presso la Scuola Sottufficiali dell'Esercito, potranno essere iscritti, nel primo anno di corso, al corso di studi in Scienze organizzative e gestionali presso l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo per poi transitare, nel secondo anno, agli indirizzi di studio universitari dell'area sanitaria, presso l'Università degli studi di Tor Vergata di Roma, ovvero direttamente a quest'ultimo corso di laurea in funzione delle vigenti convenzioni tra i citati Istituti e l'Amministrazione della Difesa.
4. Gli ammessi alla Scuola Sottufficiali dell'Esercito che hanno già sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere e dovranno sottoscrivere, all'atto dell'iscrizione all'Università, apposita rinuncia. Il corso di formazione e specializzazione prevede lo svolgimento di attività didattiche a livello universitario ed istruzioni militari teorico-pratiche, in particolare, come previsto dalla normativa vigente, con studi ed attività pratiche (corso di formazione e di specializzazione, comprensivo dei tirocini complementari e degli esami intermedi e finali) e con l'acquisizione della conoscenza di una lingua straniera.
5. Il predetto corso di formazione e specializzazione avrà la durata di due anni e sarà articolato in tre fasi, la prima delle quali finalizzata alla formazione etico-militare ed alla istruzione tecnico-professionale di base degli Allievi; la seconda al completamento della preparazione tecnico-professionale in relazione alla specializzazione di assegnazione; la terza allo svolgimento delle attività connesse all'effettuazione dell'esame finale. Al termine di ciascuna fase per essere ammessi alla successiva gli Allievi dovranno superare gli esami intermedi e le esercitazioni pratiche previste dal Regolamento Unico degli Istituti di Formazione degli Ufficiali e Sottufficiali dell'Esercito.
6. Gli esami finali consisteranno in prove volte ad accertare negli Allievi il possesso delle capacità di base per compiere interventi di natura tecnico-operativa, delle necessarie conoscenze per assolvere compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato, della piena corrispondenza dei doveri e delle responsabilità connessi all'esercizio delle funzioni attribuite al personale appartenente al ruolo Marescialli. Dopo il superamento degli esami finali del corso, gli Allievi saranno nominati, sulla base della relativa graduatoria di merito, Marescialli in servizio permanente con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali e saranno ammessi alla frequenza del corso di perfezionamento.

CAPO II

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 16° corso biennale (2013 – 2015) per Allievi Marescialli della Marina Militare suddivisi tra il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e il Corpo delle Capitanerie di Porto

Art. 24

Posti a concorso

1. I posti disponibili per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 16° corso biennale per Allievi Marescialli della Marina Militare, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), sono 31, di cui 28 del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 3 del Corpo delle Capitanerie di Porto.
2. Dei 31 posti a concorso, 4 sono riservati al personale indicato al precedente articolo 1, comma 2.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 non coperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria finale di merito.

Art. 25

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) prova scritta per l'accertamento delle qualità culturali ed intellettive;
 - b) accertamento dei requisiti di idoneità per l'ammissione al corso per Allievi Marescialli della Marina Militare mediante:
 - 1) accertamento sanitario;
 - 2) accertamento attitudinale;
 - 3) prove di efficienza fisica;
 - c) valutazione dei titoli di merito.
2. Per sostenere le prove e gli accertamenti previsti dall'iter concorsuale il candidato dovrà presentarsi presso il Palaindoor sito in via della Montagnola, 72 – Ancona ed esibire un documento di identità in corso di validità. I candidati che non si presenteranno alle prove concorsuali nei termini stabiliti per cause di cui l'Amministrazione della Difesa non può essere ritenuta responsabile non saranno ammessi alle predette prove e quindi verranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

Art. 26

Accertamento delle qualità culturali ed intellettive

1. Il candidato dovrà sostenere la prova scritta di cui al precedente articolo 25, comma 1, lettera a) consistente nella somministrazione di un questionario contenente 100 quesiti a risposta multipla di cui 50 volti ad accertare il livello di conoscenza della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, 25 di matematica (aritmetica, algebra e geometria) –per entrambe le materie si farà riferimento ai programmi ministeriali previsti per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado– e 25 di tipo: percettivo–spaziale; analitico–verbale e critico–verbale; logico–meccanico, analitico–numerico e critico–numerico; fattore logico.
2. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova saranno resi noti indicativamente nell'ultima settimana del mese di marzo 2013, mediante avviso consultabile nell'area pubblica del portale, nonché nei siti www.persomil.difesa.it, www.marina.difesa.it. Lo stesso avviso potrà riguardare il rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facoltà di pubblicare con le stesse modalità, un archivio dal quale saranno estratti, con criteri di casualità, i quesiti di lingua italiana e di matematica, che costituiranno parte della prova, indicativamente dal mese di marzo 2013. La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e nell'ora stabilita o la presentazione in

ritardo, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà l'irrevocabile esclusione dal concorso, salvo quanto previsto al precedente articolo 11.

3. Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 riportate nel citato allegato O. Non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresì, l'uso di computer e di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti e di apparecchi elettronici. L'inosservanza di tali prescrizioni, nonché delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1), comporta l'esclusione dalla prova.
4. Il punteggio che la commissione potrà assegnare ad ogni candidato è di 30 punti; il candidato che consegnerà un punteggio inferiore a 21 punti sarà giudicato inidoneo. Al termine di tutte le sessioni di prova, a cura del presidente della commissione di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1) sarà formata la graduatoria generale di merito con l'ausilio dei sistemi informatici di correzione a lettura ottica degli elaborati. Detta graduatoria sarà consegnata dal presidente della citata commissione alla Direzione Generale per il Personale Militare su supporto cartaceo ed informatico non riscrivibile (CD-rom/DVD) e il file dovrà essere protetto da password.
5. I primi 135 candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito di cui al precedente comma 4 e coloro che avranno riportato lo stesso punteggio del 135° candidato saranno convocati per l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente articolo 25, comma 1, lettera b).
6. L'esito della prova di cui al precedente comma 4 e il calendario con le modalità di convocazione degli ammessi alla fase successiva saranno resi noti, presumibilmente nei dieci giorni successivi all'ultima sessione di prove, con valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati, con le modalità stabilite al precedente articolo 5, nei siti internet www.difesa.it/concorsi e www.marina.difesa.it, ovvero nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
Informazioni in merito potranno, inoltre, essere chieste al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito, 186, 00143 Roma (tel. 06517051012).

Art. 27

Accertamento sanitario

1. I candidati di cui al precedente articolo 26, comma 5, convocati presso il Centro di Selezione della Marina Militare sito in via delle Palombare, 1 – Ancona, non potranno usufruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione presso il Centro stesso.
2. Le spese sostenute per l'effettuazione di tutte le prove concorsuali sono a carico dei partecipanti e non saranno rimborsate dall'Amministrazione. Gli stessi candidati, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico secondo il modello di cui al citato allegato F, saranno sottoposti, da parte della commissione di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera b), numero 2), all'accertamento sanitario al fine di constatare il possesso dell'idoneità psicofisica all'espletamento del corso e al servizio permanente quale Maresciallo della Marina Militare.
3. Requisiti per l'idoneità psicofisica sono:
 - a) statura non inferiore a m. 1,65 e a m. 1,61, rispettivamente per i candidati di sesso maschile e femminile, e non superiore, per entrambi i sessi, a m. 1,95;
 - b) dentatura in buone condizioni. Sarà consentita la mancanza, purché non associata a paradontopatia giovanile, di un massimo di otto denti non contrapposti, non tutti dallo stesso lato, tra i quali non figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei denti mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa, che assicuri la completa funzionalità della masticazione; i denti cariati dovranno essere opportunamente curati.
4. La citata commissione medica, presa visione della documentazione sanitaria di cui al precedente articolo 8 prodotta dall'interessato, sottoporrà i candidati a:

- a) visita cardiologica con E.C.G.;
 - b) visita oculistica;
 - c) visita odontoiatrica;
 - d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
 - e) visita psichiatrica;
 - f) visita ortopedica;
 - g) analisi complete delle urine con esame del sedimento, nonché per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul medesimo campione un test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
 - h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool;
 - visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà inidoneo il candidato che presenta tatuaggi che, per la loro sede o natura, sono deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme (quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito <http://www.marina.difesa.it/storiacultura/uniformi>) ovvero, se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultano, per contenuto, di discredito alle Istituzioni o sono indice di personalità abnorme (da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
 - i) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato.
5. La citata commissione medica definirà il profilo sanitario di ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dalle normative vigenti ed in base alla documentazione prodotta e alle risultanze degli accertamenti effettuati. Saranno giudicati idonei i candidati in possesso dei requisiti sopra precisati cui sia stato attribuito il seguente profilo minimo:
- a) psiche (PS) 2;
 - b) costituzione (CO) 2;
 - c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2;
 - d) apparato respiratorio (AR) 2;
 - e) apparati vari (AV) 2;
 - f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2;
 - g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2;
 - h) vista (VS) 2 (fermo restando quanto stabilito al successivo comma 8);
 - i) udito (AU) 2.
- Tale profilo minimo dovrà essere conservato per tutta la durata del corso.
6. La citata commissione medica, seduta stante, comunicherà per iscritto al candidato, che dovrà apporre la data e la propria firma sul foglio di notifica, l'esito dell'accertamento sanitario sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- “idoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare”, con l'indicazione del profilo sanitario;
 - “inidoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare”, con l'indicazione della causa di inidoneità.
- Il giudizio è definitivo e non comporta l'attribuzione di punteggio.
7. Ai candidati minorenni, risultati inidonei all'accertamento sanitario, sarà comunicato il solo giudizio di inidoneità. Successivamente si provvederà a precisare, mediante comunicazione scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata.
8. Per l'attribuzione della categoria/specialità, che avverrà secondo quanto specificato ai successivi articoli, occorre tener presente che:
- a) per la categoria nocchieri, nella parte del profilo somato-funzionale riguardante l'apparato visivo, si chiede visus naturale non inferiore a quello previsto per il VS 1;
 - b) per la categoria nocchieri di porto, nella parte del profilo somato-funzionale riguardante l'apparato visivo, si chiede il coefficiente VS 1;

- c) per la categoria specialisti del sistema di combattimento/telecomunicatori, nella parte del profilo somato-funzionale riguardante l'apparato visivo, si chiede visus corretto 10/10 in ciascun occhio con correzione non superiore a quella prevista per il VS 2, nonché senso cromatico normale accertato alle lane.
9. I candidati che all'atto dell'accertamento sanitario risultano affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali è scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e, comunque, entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica; nel frattempo detti candidati potranno essere ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo articolo 28. Se i candidati non hanno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneità fisica saranno giudicati "inidonei" e l'esito dell'accertamento attitudinale eventualmente disposto sarà considerato nullo. Il giudizio di inidoneità, comunicato seduta stante agli interessati, è definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso.

Art. 28

Accertamento attitudinale

1. I candidati giudicati idonei all'accertamento sanitario, nonché quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente articolo 27, comma 9, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera b), numero 3), ad una serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza Armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione, che sarà svolta con le modalità indicate nelle apposite norme emanate dall'Ispettorato delle scuole della Marina Militare e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti, si articolerà nelle seguenti aree di indagine a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali:
- a) area stile di pensiero: analisi, predisposizione al cambiamento, struttura;
 - b) area emozioni e relazioni: autonomia e adattabilità, controllo e imperturbabilità, autostima, socializzazione, lavoro di gruppo, rapporto con l'autorità;
 - c) area produttività e competenze gestionali: livelli di energia e produttività, costanza nel rendimento, capacità di gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacità di guida e uso della delega, spinta al miglioramento;
 - d) area motivazionale: bisogni ed aspettative connesse all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala di valori:
- a) punteggio 1: livello molto scarso;
 - b) punteggio 2: livello scarso;
 - c) punteggio 3: livello medio;
 - d) punteggio 4: livello discreto;
 - e) punteggio 5: livello buono/ottimo.

La commissione assegnerà un punteggio finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale individuale. Tale punteggio sarà diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica).

Al termine dell'accertamento attitudinale la preposta commissione esprimerà un giudizio di idoneità o inidoneità. Il giudizio è definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il giudizio di inidoneità verrà espresso nel caso in cui il candidato riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90 oppure, in assenza di tale condizione, laddove il solo punteggio dell'area stile di pensiero sia insufficiente (ossia inferiore o uguale a 7/90). Tale giudizio,

comunicato seduta stante agli interessati, è definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

Art. 29

Prove di efficienza fisica

1. Al termine dell'accertamento attitudinale i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, da parte della commissione di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera b), numero 4), alle prove di efficienza fisica previste dall'allegato Q, che costituisce parte integrante del presente bando, le quali si svolgeranno presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. Per l'esecuzione delle singole prove la commissione si potrà avvalere del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della Marina Militare o esterni alla Forza Armata.
2. Non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi ginnici e quindi saranno giudicati inidonei i candidati che durante l'effettuazione degli stessi dovessero interromperli per qualsiasi causa. Allo stesso modo, non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi i candidati che li avranno portati comunque a compimento anche se con esito negativo.
3. Il candidato che nel periodo di permanenza presso le strutture precedentemente indicate, o comunque prima dell'inizio delle prove di efficienza fisica, incorrerà in infortunio/indisposizione, dovrà farlo immediatamente presente alla competente commissione che provvederà agli adempimenti indicati al successivo comma.
4. A cura della predetta commissione per le prove di efficienza fisica, sentito il parere del Dirigente del Servizio Sanitario del citato Centro di Selezione o suo sostituto, i candidati di cui al precedente comma 3, nonché quelli che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti – per i quali dovranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio della prova ginnica, idonea certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o, se militari, dal dirigente del servizio sanitario dell'ente d'appartenenza– saranno inviati presso la commissione medica di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera b), numero 2) che adotterà i provvedimenti del caso. Se i candidati non sono riconosciuti in grado di sostenere la prova, la predetta commissione medica proporrà alla Direzione Generale per il Personale Militare di convocare i candidati in altra data solo nel caso in cui il recupero fisico imposto dalla patologia riscontrata sia compatibile con le date di svolgimento della prova.

In caso contrario la commissione per le prove di efficienza fisica attribuirà il giudizio di idoneità. Tale giudizio, che è definitivo, comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Parimenti saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso i candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione.

5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il candidato dovrà risultare idoneo in entrambe le prove obbligatorie e alla prova a scelta fra le due indicate nel citato allegato Q. Il candidato che non supererà le prove previste sarà giudicato inidoneo.

La commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun candidato l'esito delle prove di efficienza fisica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

- “idoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare”;
- “inidoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare” con indicazione del motivo.

Il giudizio è definitivo e non comporta attribuzione di punteggio.

Art. 30

Titoli di merito

La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1) ai fini della formazione della graduatoria finale, valuterà, per i soli candidati riconosciuti in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 25, comma 1, lettera b), i titoli di merito di cui al citato allegato L con l'assegnazione massima di 5 punti, in conformità a quanto stabilito nel suddetto allegato.

Art. 31

Graduatoria finale di merito

1. La citata commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei secondo l'ordine definito dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella prova scritta di accertamento delle qualità culturali ed intellettive di cui al precedente articolo 26 e nella valutazione dei titoli di merito. Nella redazione della graduatoria finale di merito la citata commissione terrà conto delle riserve di posti di cui all'articolo 24, comma 2. Fermo restando quanto precede, a parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato in possesso di titoli di preferenza di cui al citato allegato N. I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e documentati all'atto della presentazione presso il citato Centro di Selezione in occasione della convocazione agli accertamenti secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 8. In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza al candidato più giovane di età. Il presidente della commissione esaminatrice consegnerà alla Direzione Generale per il Personale Militare la graduatoria definitiva su supporto cartaceo e informatico non riscrivibile (CD-rom/DVD) e il file dovrà essere protetto da password.
2. La graduatoria finale di merito e la nomina dei vincitori saranno approvate con decreto del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata. La graduatoria finale di merito del concorso sarà pubblicata nel Giornale Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale. Dal giorno di pubblicazione del citato avviso decorre il termine per eventuali impugnative. I candidati potranno, inoltre, verificare l'esito finale del concorso consultando il portale secondo le modalità indicate al precedente articolo 5, nei siti internet www.difesa.it/concorsi e www.marina.difesa.it, ovvero nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.

Art. 32

Corso di formazione e specializzazione

1. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione al corso, dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni ed assoggettarsi ai regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno la relativa dichiarazione saranno considerati rinunciatari ed espulsi dal corso ai sensi dell'articolo 599 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. Il corso di formazione e specializzazione è articolato in moduli di insegnamento teorici e pratici, comprensivi dei tirocini complementari e degli imbarchi, degli scrutini e degli esami intermedi e finali. Il corso è finalizzato alla formazione etica, militare e marinaresca degli Allievi ed alla istruzione tecnico-professionale di base, in relazione alle categorie/specialità previste nel ruolo Marescialli. Gli Allievi saranno iscritti al corso di laurea in Scienze e gestione delle attività marittime o in Infermieristica presso l'università di Bari o ad altro corso di laurea che potrà essere attivato dall'Amministrazione della Difesa con altra Università. Ai fini dell'iscrizione ai corsi universitari che sono tenuti a frequentare, i candidati vincitori, ai sensi della normativa vigente, dovranno sottoscrivere, pena l'esclusione dall'arruolamento, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non sussistono situazioni di incompatibilità con l'iscrizione ai predetti corsi di laurea.
3. Gli Allievi saranno assegnati alle categorie/specialità della Marina Militare a cura di un'apposita commissione nominata con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata, su proposta dello Stato maggiore della Marina – Ispettorato delle Scuole della Marina Militare. La commissione opererà secondo i criteri e le modalità stabilite dal predetto Ispettorato.
Gli Allievi interessati all'assegnazione alla categoria/specialità Servizio sanitario/infermieri (SS/I) saranno sottoposti, a cura dell'Amministrazione, ad un nuovo test per l'accertamento:
 - a) dei markers virali, anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
 - b) della positività per gli anticorpi HIV.

4. Gli Allievi già in possesso della laurea in Infermieristica non potranno essere assegnati alla categoria/specialità Servizio sanitario/infermieri (SS/I). Gli Allievi iscritti ma non ancora laureati nella predetta facoltà che saranno assegnati alla categoria/specialità SS/I non potranno far valere gli eventuali esami universitari già sostenuti all'atto dell'ammissione alla Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto, ai fini del conseguimento dello stesso titolo di laurea che verrà rilasciato al termine del ciclo formativo. Ai sensi dell'articolo 972 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'atto dell'assegnazione alla categoria/specialità suddetta, gli Allievi Marescialli dovranno sottoscrivere –a pena del proscioglimento dal corso– un'ulteriore ferma quinquennale decorrente dal termine di quella iniziale di due anni.
5. Durante la frequenza del corso gli Allievi dovranno superare le prove intermedie di valutazione del profitto e dell'attitudine professionale prevista nel piano degli studi, predisposte ed approvate annualmente dai competenti organi di Forza Armata. Al termine del corso gli Allievi dovranno sostenere gli esami finali consistenti in prove volte ad accertare il possesso delle qualità di base per compiere interventi di natura tecnico-operativa, della capacità di assolvere gli incarichi, della piena consapevolezza dei doveri e delle responsabilità connessi all'esercizio delle funzioni attribuite al personale appartenente al ruolo dei Marescialli e delle necessarie conoscenze per assolvere compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato.
6. Dopo il superamento degli esami finali del corso gli Allievi, sulla base della relativa graduatoria di merito, saranno immessi nel ruolo dei Marescialli in servizio permanente del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e in quello del Corpo delle Capitanerie di Porto, nominati Capo di 3^a classe del rispettivo ruolo, con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali, e proseguiranno il ciclo formativo del terzo anno, al termine del quale conseguiranno il previsto titolo di laurea di primo livello, con la frequenza di un corso applicativo e dei tirocini stabiliti dalla Forza Armata per il completamento della preparazione professionale specialistica.

CAPO III

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 16° corso biennale (2013 – 2015) per Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare

Art. 33

Posti a concorso

1. I posti disponibili per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 16° corso biennale per Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), sono 48.
2. Dei 48 posti a concorso, 10 sono riservati al personale indicato al precedente articolo 1, comma 2.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 non coperti per insufficienza di candidati riservati idonei saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria finale di merito.

Art. 34

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) prova di preselezione;
 - b) accertamento dei requisiti di idoneità per l'ammissione al corso per Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare mediante:
 - 1) accertamento sanitario;
 - 2) accertamento attitudinale;
 - c) prova scritta per l'accertamento delle qualità culturali ed intellettive;
 - d) valutazione dei titoli di merito.
2. Per sostenere le prove e gli accertamenti previsti dall'iter concorsuale il candidato dovrà presentarsi presso gli enti indicati ai successivi articoli 35, 36 e 37 ed esibire, all'atto della

presentazione, un documento di identità in corso di validità. I candidati che non si presenteranno alle prove concorsuali nei termini stabiliti per cause di cui l'Amministrazione della Difesa non può essere ritenuta responsabile, non saranno ammessi alle predette prove e quindi verranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

Art. 35

Prova di preselezione

1. Il candidato dovrà sostenere la prova di preselezione di cui al precedente articolo 34, comma 1, lettera a) consistente nella somministrazione di un questionario contenente 60 quesiti a risposta multipla volti ad accertare il livello di cultura generale. Il test, basato sui programmi comuni della scuola secondaria di secondo grado, comprenderà domande di geografia, storia (dall'anno 1000 d. C. ai giorni nostri), educazione civica, lingua italiana (sinonimi e contrari) e inglese. La prova avrà luogo presso il Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare - Aeroporto Militare di Guidonia (RM) - via Tenente Colonnello Di Trani (già via Sauro Rinaldi 3).
2. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova saranno resi noti indicativamente nell'ultima settimana del mese di marzo 2013 mediante avviso consultabile nell'area pubblica del portale, nonché nei siti www.persomil.difesa.it, www.aeronautica.difesa.it. Lo stesso avviso potrà riguardare il rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facoltà di pubblicare con le stesse modalità, un archivio dal quale saranno estratti, con criteri di casualità, i quesiti che costituiranno parte della prova, indicativamente dal mese di marzo 2013. La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e nell'ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà l'irrevocabile esclusione dal concorso, salvo quanto previsto al precedente articolo 11.
3. Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 riportate nel citato allegato O. Non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole. È vietato, altresì, l'uso di computer e di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti e di apparecchi. L'inosservanza di tali prescrizioni, nonché delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera c), numero 1), comporta l'esclusione dalla prova.
4. Il punteggio massimo che la commissione potrà assegnare ad ogni candidato è di 60 punti; il candidato che consegnerà un punteggio inferiore a 36 punti sarà giudicato inidoneo. Al termine di tutte le sessioni di prova, a cura del presidente della commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera c), numero 1), sarà formata la graduatoria generale di merito con l'ausilio di sistemi informatici. Detta graduatoria sarà consegnata dal presidente della citata commissione alla Direzione Generale per il Personale Militare su supporto cartaceo ed informatico non riscrivibile (CD-rom/DVD) e il file dovrà essere protetto da password.
5. I primi 240 candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito di cui al precedente comma 4 e coloro che avranno riportato lo stesso punteggio del 240° candidato saranno convocati per l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente articolo 34, comma 1, lettera b).
6. L'esito della prova di cui al precedente comma 4 e il calendario con le modalità di convocazione degli ammessi alla fase successiva saranno resi noti, presumibilmente nei dieci giorni successivi all'ultima sessione di prove, con valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati, con le modalità stabilite al precedente articolo 5, nei siti internet www.difesa.it/concorsi e www.aeronautica.difesa.it, ovvero nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it. Informazioni in merito potranno, inoltre, essere chieste al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, sezione relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito, 186, 00143 Roma (tel. 06517051012).

Art. 36

Accertamento sanitario

1. I candidati di cui al precedente articolo 35, comma 5, convocati presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare "Aldo di Loreto" sito in via Piero Gobetti, 2 – Roma, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico secondo il modello di cui al citato allegato F, saranno sottoposti, da parte della commissione di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera c), numero 2), all'accertamento sanitario al fine di constatare il possesso dell'idoneità psicofisica all'espletamento del corso e al servizio permanente quale Maresciallo dell'Aeronautica Militare.
2. Requisiti per l'idoneità psicofisica sono:
 - statura non inferiore a m. 1,65 e m. 1,61, rispettivamente per i candidati di sesso maschile e femminile;
 - visus non inferiore a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a tre diottrie anche in un solo occhio con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito); senso cromatico normale.
3. La citata commissione medica sottoporrà i candidati a:
 - a) visita cardiologia con E.C.G.;
 - b) visita oculistica;
 - c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
 - d) visita psichiatrica;
 - e) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
 - f) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
 - g) analisi del sangue concernente:
 - 1) emocromo completo;
 - 2) VES;
 - 3) glicemia;
 - 4) creatininemia;
 - 5) trigliceridemia;
 - 6) colesterolemia;
 - 7) transaminasemia (GOT–GPT);
 - 8) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 9) gamma GT;
 - h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool mediante ricerca della CDT;
 - i) visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà inidoneo il candidato che presenta tatuaggi:
 - visibili con ogni tipo di uniforme (per il personale femminile anche nella versione con gonna e scarpe a decolté), compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta);
 - posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
 - l) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato.
4. La citata commissione medica definirà il profilo sanitario di ciascun candidato secondo i criteri stabiliti dalle normative vigenti ed in base alla documentazione prodotta e alle risultanze degli accertamenti effettuati. Saranno giudicati idonei i candidati ai quali sia stato attribuito il seguente profilo minimo:
 - a) psiche (PS) 2;
 - b) costituzione (CO) 2;

- c) apparato cardio–circolatorio (AC) 2;
- d) apparato respiratorio (AR) 2;
- e) apparati vari (AV) 2;
- f) apparato osteo–artro–muscolare superiore (LS) 2;
- g) apparato osteo–artro–muscolare inferiore (LI) 2;
- h) vista (VS) 2 (con riferimento a quando stabilito nel precedente comma 2, lettera b);
- i) udito (AU) 2.

Tale profilo minimo dovrà essere conservato per tutta la durata del corso.

5. La citata commissione medica, seduta stante, comunicherà per iscritto al candidato, che dovrà apporre la data e la propria firma sul foglio di notifica, l'esito dell'accertamento sanitario sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
 - “idoneo quale Allievo Maresciallo dell'Aeronautica Militare”, con l'indicazione del profilo sanitario;
 - “inidoneo quale Allievo Maresciallo dell'Aeronautica Militare”, con l'indicazione della causa di inidoneità.

Il giudizio è definitivo e non comporta l'attribuzione di punteggio.

6. Ai candidati minorenni, risultati inidonei all'accertamento sanitario, sarà comunicato il solo giudizio di inidoneità. Successivamente si provvederà a precisare, mediante comunicazione scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata.
7. I candidati che all'atto dell'accertamento sanitario risultano affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali è scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e, comunque, entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica; nel frattempo detti candidati potranno essere ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo articolo 37. Se i candidati non avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneità fisica, saranno giudicati “inidonei” e l'esito dell'accertamento attitudinale eventualmente disposto sarà considerato nullo.

Il giudizio di inidoneità, comunicato seduta stante agli interessati, è definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso.

Art. 37

Accertamento attitudinale

1. I candidati giudicati idonei all'accertamento sanitario, nonché quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente articolo 36, comma 7, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera c), numero 3), all'accertamento attitudinale di cui al precedente articolo 34, comma 1, lettera b), numero 2) inteso ad accertare il possesso del requisito attitudinale necessario per l'espletamento delle funzioni e degli incarichi previsti nelle categorie/specialità del ruolo Marescialli dell'Aeronautica Militare. L'accertamento sarà condotto con i criteri stabiliti dalla direttiva n. 80 – edizione 2006 e successive modificazioni, impartita dal Comando Scuole dell'Aeronautica Militare, recante “norme per la selezione psicoattitudinale dei candidati partecipanti ai concorsi per l'Aeronautica Militare”. Tale accertamento, i cui elementi di dettaglio sono indicati nell'allegato R, che costituisce parte integrante del presente bando, si svolgerà presso la citata Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare di Viterbo ed avranno una durata presumibile di 9 giorni calendariali.
2. Al termine dell'accertamento attitudinale la preposta commissione esprimerà un giudizio di idoneità o di inidoneità. Il giudizio è definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il giudizio di inidoneità, comunicato seduta stante agli interessati, è definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
3. Tutti i candidati potranno usufruire di vitto e di alloggio presso la predetta Scuola, compatibilmente con le disponibilità logistiche del momento.

4. Non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi ginnici e quindi saranno giudicati inidonei i candidati che durante l'effettuazione degli stessi dovessero interromperli per qualsiasi causa. Allo stesso modo, non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi i candidati che li avranno portati comunque a compimento anche se con esito negativo.
5. Coloro i quali durante la permanenza presso il predetto Istituto, o comunque prima dell'inizio delle prove di efficienza fisica, incorreranno in infortunio/indisposizione, dovranno farlo immediatamente presente alla competente commissione che provvederà agli adempimenti indicati al successivo comma.
6. I candidati di cui al precedente comma 5, nonché coloro che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti –per i quali dovranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio della prova, idonea certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o, se militari, dal dirigente del servizio sanitario dell'ente d'appartenenza– saranno inviati a cura della competente commissione presso il Dirigente del Servizio Sanitario, o suo sostituto, della predetta Scuola che adotterà i provvedimenti del caso. Se i candidati non sono riconosciuti in grado di sostenere le prove, la predetta commissione proporrà alla Direzione Generale per il Personale Militare di convocare i candidati in altra data solo nel caso in cui il recupero fisico imposto dalla patologia riscontrata sia compatibile con le date di svolgimento degli accertamenti. In caso contrario la predetta commissione attribuirà il giudizio di inidoneità. Tale giudizio, che è definitivo, comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Parimenti saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso i candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione.
7. I concorrenti di sesso femminile dovranno nuovamente presentare il referto del test di gravidanza (su sangue o urine), eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti alla data di presentazione presso il predetto Istituto. La mancata presentazione di detta documentazione, necessaria per lo svolgimento in piena sicurezza dell'accertamento attitudinale, determinerà l'allontanamento del concorrente dalla sede concorsuale e l'esclusione dal concorso. In caso di accertato stato di gravidanza, invece, si procederà secondo quanto stabilito all'articolo 13, comma 4 del presente bando.

Art. 38

Prova scritta per l'accertamento delle qualità culturali ed intellettive

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitario e attitudinale di cui ai precedenti articoli 36 e 37 saranno ammessi a sostenere la prova scritta per l'accertamento delle qualità culturali ed intellettive. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova saranno resi noti mediante avviso consultabile nell'area pubblica del portale, nonché nei siti www.persomil.difesa.it, www.aeronautica.difesa.it. Lo stesso potrà riguardare il rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. La Direzione Generale per il Personale Militare, si riserva la facoltà di pubblicare con le stesse modalità, un archivio dal quale saranno estratti, con criteri di casualità, parte dei quesiti che costituiranno la prova, indicativamente dal mese di giugno/luglio 2013. La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e nell'ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà l'irrevocabile esclusione dal concorso.
2. La prova consisterà nella somministrazione di un questionario composto da 100 quesiti a risposta multipla, dei quali 60 di cultura generale (comprendenti domande di aritmetica, algebra, geometria, anatomia, chimica, scienze naturali e lingua inglese) e 40 di tipo analitico–deduttivo, percettivo–spaziale, analitico–verbale.
3. Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 riportate nel citato allegato O. Non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresì, l'uso di computer e di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti e di apparecchi elettronici. L'inosservanza di tali

prescrizioni, nonché delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera c), numero 1), comporta l'esclusione dalla prova.

4. I candidati che nella prova conseguiranno un punteggio inferiore a 36/60 saranno dichiarati inidonei.

Art. 39

Titoli di merito

La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera c), numero 1), ai fini della formazione della graduatoria finale, valuterà, per i soli candidati riconosciuti in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 34, comma 1, lettera b), i titoli di merito di cui al citato allegato M con l'assegnazione massima di 16 punti, in conformità a quanto stabilito nel suddetto allegato.

Art. 40

Graduatoria finale di merito

1. La citata commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei secondo l'ordine definito dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella prova scritta di accertamento delle qualità culturali ed intellettive di cui al precedente articolo 38 e nella valutazione dei titoli di merito. Nella redazione della graduatoria finale di merito la citata commissione terrà conto delle riserve di posti di cui all'articolo 33, comma 2. Fermo restando quanto precede, a parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato in possesso di titoli di preferenza di cui al citato allegato N. I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e documentati all'atto della presentazione presso la citata Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare in occasione della convocazione all'accertamento attitudinale secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 8. In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza al candidato più giovane di età. Il presidente della commissione esaminatrice consegnerà alla Direzione Generale per il Personale Militare la graduatoria definitiva su supporto cartaceo e informatico non riscrivibile (CD-rom/DVD) e il file dovrà essere protetto da password.
2. La graduatoria finale di merito e la nomina dei vincitori saranno approvate con decreto del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata. La graduatoria finale di merito del concorso sarà pubblicata nel giornale Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale. Dal giorno di pubblicazione del citato avviso decorre il termine per eventuali impugnative. I candidati potranno, inoltre, verificare l'esito finale del concorso consultando il portale secondo le modalità indicate al precedente articolo 5, nei siti internet www.difesa.it/concorsi e www.aeronautica.difesa.it, ovvero nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.

Art. 41

Corso di formazione e specializzazione

1. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione al corso, dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni ed assoggettarsi ai regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno la relativa dichiarazione saranno considerati rinunciatari ed espulsi dal corso ai sensi dell'articolo 599 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. Il corso di formazione e specializzazione, comprensivo dei tirocini complementari e degli esami intermedi e finali, avrà durata biennale e sarà articolato in due fasi di cui la prima è finalizzata alla formazione etico-militare degli Allievi e alle istruzioni tecnico-professionali di base, la seconda al completamento della preparazione tecnico-professionale in relazione alle categorie e specialità di assegnazione.
3. Per essere ammessi al secondo anno di corso e agli esami finali previsti al termine del periodo di formazione e specializzazione, gli Allievi dovranno superare gli esami intermedi e le esercitazioni pratiche prescritti per ciascun anno di corso.

4. Gli Allievi saranno iscritti, a cura dell'Amministrazione della Difesa, al corso di studi per il conseguimento della laurea di 1° livello in Scienze organizzative e gestionali presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo ovvero ad uno dei corsi di laurea delle professioni sanitarie presso la sede distaccata di Viterbo dell'Università degli studi "La Sapienza" di Roma.
5. Gli ammessi alla Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare che hanno già sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere e dovranno sottoscrivere, all'atto dell'iscrizione all'Università, apposita rinuncia. I vincitori già in possesso di una delle lauree indicate al comma precedente potranno comunque essere assegnati alle categorie per le quali è previsto il conseguimento del medesimo titolo di studio; in tal caso non verranno iscritti alla relativa facoltà universitaria, ma frequenteranno un corso di formazione definito dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica.
6. In relazione alle specifiche esigenze organiche e di impiego dell'Aeronautica Militare gli Allievi saranno assegnati ad una delle categorie/specialità previste per il ruolo dei Marescialli dalle direttive in vigore a cura di una apposita commissione, nominata con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata. Gli Allievi che aspirano all'assegnazione della categoria "controllo spazio aereo", qualora prevista tra quelle disponibili, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti al fine di determinare il possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
7. Dopo il superamento degli esami finali del corso gli Allievi saranno nominati, sulla base della relativa graduatoria di merito, Maresciallo di 3^a classe in servizio permanente con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali e dovranno sottoscrivere una ulteriore ferma quinquennale, durante la quale termineranno l'iter scolastico.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 febbraio 2013

F.to Amm. Isp. capo (CP) Pierluigi CACIOPPO

F.to Gen. C. A. Francesco TARRICONE